



## **IL SALVATAGGIO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO - III**

Nella seduta n. 569 del 17 gennaio 2005 alla Camera dei Deputati, il relatore, onorevole Gianni Mancuso, ha detto:

“Il comma 6 dell'articolo in esame assoggetta i terreni del parco naturale di Stupinigi, istituito con la legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, all'articolo 45 - prescrizioni di tutela indiretta - del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, precisa che viene mantenuto l'uso sacro dell'abbazia di Staffarla, in conformità con la prescrizione dell'articolo 831 del codice civile, ai sensi del quale gli edifici destinati ad esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione.

L'articolo 3 - recante provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano -, modificato dal Senato, prevede disposizioni straordinarie ed urgenti volte a garantire la gestione della fondazione, anche in relazione alle numerose azioni esecutive promosse dai creditori dell'Ordine Mauriziano.

La relazione di accompagnamento sottolinea, a tale riguardo, che le misure in esame ripropongono, in larga parte, gli istituti già sperimentati in occasione della creazione in azienda ospedaliera, dotata di personalità giuridica pubblica, dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I e della struttura ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

La norma in esame dispone, al comma 1, che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della fondazione per debiti insoluti dell'Ente e che le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con l'inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Sempre il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, alla lettera c), dispone che i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la fondazione, la quale ne può disporre per finalità previste dalla legge e dallo statuto. La lettera d) prevede che i debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, mentre la lettera e) stabilisce che il legale rappresentante della fondazione assume le funzioni di commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso, accertando, a tal fine, la massa attiva e passiva.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame dispone che il Ministero dell'interno delibera in merito ai ricorsi presentati dai creditori esclusi, mentre la lettera g) prevede, infine, che il rappresentante della fondazione è autorizzato a procedere, in via transattiva, in merito alle richieste dei creditori.

In base al comma 2 dello stesso articolo, in attesa dell'insediamento dei nuovi organi della fondazione, è nominato, con decreto del Presidente Consiglio dei ministri, un commissario straordinario dell'Ente, per l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 2 e 3, lettere e), f) e g) del decreto-legge in esame. Il Senato ha disposto, altresì, che il commissario straordinario presenti, entro sei mesi, una dettagliata relazione sulle attività svolte dal comitato di cui all'articolo 2, comma 2. Una volta approvato lo statuto della fondazione, tale relazione dovrà essere presentata annualmente dagli organi statutari competenti al Parlamento”.

Il Presidente Mussi ha quindi dato la parola al rappresentante del Governo, Cesare Cursi, Sottosegretario di Stato per la salute, che si è riservato di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Ha perciò preso la parola il primo iscritto a parlare, l'onorevole Guido Giuseppe Rossi.